

N. 05330/2009 REG.SEN.
N. 02157/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2009, proposto da:
Raineri Santambrogio, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Dal Molin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Graziano
Dal Molin in Milano, via Leopardi, 22;

contro

Comune di Bovisio-Masciago, rappresentato e difeso dall'avv.
Emiliano Campi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR,
in Milano, Via del Conservatorio 13;

nei confronti di

Blue Costruzioni Sas di Edilgest Srl & C., n.c.;

*per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto
formatosi sulla istanza presentata dai ricorrenti in data*

16.6.2009;

nonché per la dichiarazione dell'obbligo e della conseguente condanna del Comune di Bovisio -Masciago a provvedere sulla suddetta istanza entro il termine di trenta giorni dalla sentenza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovisio-Masciago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Alessandro Dal Molin per parte ricorrente e l'avv. Emiliano Campi, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Bovisio-Masciago, a seguito di una domanda di accesso, in data 19.5.2009 hanno ottenuto copia dei titoli edilizi rilasciati ai proprietari di una area limitrofa.

Tra questi titoli, il permesso n. 15/2008, rilasciato ai precedenti proprietari e volturato a favore della società odierna controinteressata, autorizzava la demolizione di un fabbricato produttivo e la costruzione di un nuovo complesso residenziale.

In data 11.2.2009 la società Blue Costruzioni presentava una DIA in variante per “modifiche di volume, facciata e modifiche interne”.

Ritenendo che le opere realizzate non fossero conformi alle disposizioni vigenti, i ricorrenti presentavano un esposto al Comune in data 16.6.2009, affinché venissero accertate “eventuali irregolarità, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dal progettista”, chiedendo l'avvio del procedimento in autotutela, in caso di riscontro positivo.

Contestualmente impugnavano con ricorso iscritto al n.1692/2009 il permesso di costruire n. 15/2008, chiedendo anche l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per intraprendere l'attività edilizia in base alla DIA in variante del 2009.

A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza diffida del 16.6.2009, i ricorrenti hanno notificato il presente ricorso ex art 21 bis L. 1034/1971, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda, nonché la condanna del Comune di Bovisio Masciago di provvedere sulla stessa, entro il termine di trenta giorni dalla sentenza.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso, sull'assunto che l'obbligo di provvedere sull'istanza sarebbe stato “eliso e caducato con il ricorso amministrativo”.

Alla camera di consiglio del 18 Novembre 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, essendo illegittimo il

silenzio serbato sull'istanza presentata dai ricorrenti.

L'Amministrazione aveva infatti l'obbligo di rispondere alla diffida, volta a provocare l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia interessante un'area confinante.

Ciò non significa che l'Amministrazione dovesse necessariamente effettuare il controllo sulla regolarità dei titoli edilizi presentati o sui lavori in corso, ma aveva l'obbligo di dare un riscontro alla domanda, eventualmente anche presentando le ragioni per cui riteneva insussistenti i presupposti per esercitare il potere di controllo e di vigilanza.

Non sussistono quindi ragioni che giustificano il silenzio.

Anche la motivazione addotta in sede giudiziale dalla difesa dell'Amministrazione è inconferente, in quanto la presentazione del ricorso avverso il titolo edilizio rilasciato non preclude ad un soggetto di presentare una domanda tesa ad attivare i poteri di controllo dell'Amministrazione Comunale sull'attività edilizia.

Il ricorso va quindi accolto e conseguentemente il Tribunale ordina all'Amministrazione Comunale di Bovisio-Masciago di provvedere all'istanza presentata dai ricorrenti, con una determinazione espressa, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e ordina all'Amministrazione Comunale di Bovisio-Masciago di pronunciarsi sull'istanza inoltrata dai ricorrenti il 16.6.2009, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Bovisio-Masciago, a liquidare a favore di parte ricorrente le spese di lite, quantificate in € 2.000 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO